

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 407)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1964 (V. Stampato n. 740)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(MARTINELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 febbraio 1964*

**Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo
per gli atti relativi agli ammassi volontari di prodotti agricoli**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, e dal decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, già prorogate rispettivamente con leggi 6 maggio 1957, n. 337, e 26 maggio 1959, n. 429, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio, con efficacia dal 1° gennaio 1962.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1962 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 del decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, si applicano per un quinquennio agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti tra gli istituti di credito e l'organismo di intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato, in conformità ai regolamenti adottati dal Consiglio della comunità economica europea, a norma del Trattato istitutivo della Comunità stessa, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'indennità di espropriazione è determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:

Esercizio finanziario 1963-64: lire 5.500 milioni di cui lire 1.000 milioni per la dogana di Napoli e lire 4.500 milioni per la dogana di Milano;

Esercizio finanziario 1964-65: lire 3.700 milioni, di cui lire 1.400 milioni per la dogana di Napoli e lire 2.300 milioni per la dogana di Milano.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con una quota delle maggiori entrate di cui al provvedimento concernente l'unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.